

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2009.55, BB.2009.56
(Procedura accessoria: BP.2009.33)

Sentenza del 25 agosto 2009 **I Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub ,
Cancelliere Stefan Graf

Parti

1. A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
2. B., rappresentato dall'avv. Anne Schweikert,

Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Disgiunzione della procedura
(art. 214 cpv. 1 PP)

Fatti:

- A.** A. e B. sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo del 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).
- B.** Con decisione del 25 maggio 2009 il MPC ha ordinato la disgiunzione dell'istruzione preparatoria avviata nei confronti della banca C., di D. e di E. – la prima istituto di diritto pubblico con sede a Z. e i secondi dipendenti a vario titolo della banca C. – dal procedimento riguardante gli altri co-imputati.
- C.** Con reclami separati A. e B. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Essi osservano in sintesi che, contrariamente a quanto riportato nella contestata decisione, i fatti loro contestati sono strettamente connessi con quelli dei co-imputati oggetto della disgiunzione; quest'ultima – violando il principio dell'indivisibilità del procedimento penale – rappresenta pertanto un'illecita quanto insanabile limitazione delle loro garanzie processuali. A. postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al suo gravame.
- D.** In data 2 giugno 2009, il Presidente della I Corte dei reclami penali ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo di A. (v. act. 2 dell'annesso incarto BP.2009.33).
- E.** Con risposte del 25 giugno 2009 il MPC ha chiesto la reiezione dei gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, con repliche del 10 luglio 2009, A. e B. hanno in sostanza ribadito le proprie precedenti allegazioni e conclusioni.

Diritto:

1.
 - 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1). Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
 - 1.2. Giusta gli art. 105^{bis} cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 25 maggio 2009 ai patrocinatori di tutte le parti al procedimento, che l'hanno ricevuta il giorno successivo (v. act. 1.1, pag. 4 in fondo). I reclami, introdotti rispettivamente il 29 maggio (BB.2009.55) e 2 giugno 2009 (BB.2009.56), risultano pertanto tempestivi. La legittimazione ricorsuale dei reclamanti, imputati nel procedimento penale in esame e destinatari della decisione impugnata, è senz'altro data (v. art. 214 cpv. 2 PP).
2. In concreto, con sentenza del 5 agosto 2009 la I Corte dei reclami penali, in accoglimento dei gravami proposti dalla banca C., da D. e da E., ha annullato la decisione impugnata dai qui reclamanti, giudicando che la disgiunzione in esame non era giustificata dalle emergenze istruttorie (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.51 del 5 agosto 2009, alle cui motivazioni si rinvia per economia di giudizio). Pertanto, le presenti procedure sono divenute prive d'oggetto, ciò che la I Corte dei reclami penali si limita a constatare (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.29 del 30 settembre 2005, consid. 2).
3. Secondo l'art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii di cui all'art. 245 cpv. 1 PP e 71 LTF, quando una lite diventa

senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l'esito della procedura, l'autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell'incarto, a una valutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al litigio. Se l'esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, unicamente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giudiziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico della parte che ha provocato la procedura divenuta priva d'oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, analogicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (DTF 118 la 488 consid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004, consid. 2.7).

- 3.1.** Nella fattispecie, i presenti reclami sono divenuti privi d'oggetto in seguito alla precedente sentenza di codesta Corte, che ha annullato la decisione impugnata. Dal momento che le motivazioni contenute nei reclami in epigrafe non si discostano sostanzialmente da quelle esposte nell'ambito delle precedenti procedure (v. incarti BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54) e che non vi sono oggi motivi per giudicare diversamente rispetto alla precedente decisione, vi è da supporre che le censure sollevate, e con essa i presenti ricorsi, sarebbero stati accolti.

- 3.2.** Visto l'esito dei reclami, ai reclamanti, che si sono avvalsi del patrocinio dei rispettivi legali, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 68 LTF). Secondo l'art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l'udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto è loro assegnata un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di Fr. 1'500.-- cadauno a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Gli anticipi delle spese versati in pendenza di causa devono invece essere integralmente restituiti ai reclamanti.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I reclami sono privi d'oggetto e le cause sono di conseguenza stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Il MPC verserà ai reclamanti un importo di Fr. 1'500.-- (IVA inclusa) cadauno a titolo di ripetibili della sede federale.
4. Ai reclamanti sono restituiti i rispettivi anticipi delle spese di Fr. 1'500.-- cadauno versati in pendenza di causa.

Bellinzona, il 25 agosto 2009

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Daniele Timbal
- Avv. Anne Schweikert
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario